



29

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV - Relazioni Sindacali

Ai rappresentanti delle OO.SS. del
personale non dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria

e, p.c.

Ufficio VI - Concorsi

OGGETTO: bozza P.C.D. relativa alla definizione dei criteri di promozione per merito comparativo ed assoluto del personale dei ruoli tecnici degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori.

Il D.Lgs. 9 settembre 2010, n.162, recante "*Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di Polizia Penitenziaria, a norma dell'articolo n. 18 della legge 30 giugno 2009, n.85*", all'art. 34, comma 5, prevede che: "Con decreto del Capo del Dipartimento sono stabiliti i criteri di promozione per merito comparativo ed assoluto del personale dei ruoli tecnici degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori".

Le procedure di avanzamento del personale dei ruoli tecnici sono state finora espletate secondo criteri utilizzati per gli scrutini di promozione per i ruoli ordinari non direttivi del Corpo di Polizia Penitenziaria "PDG 27 aprile 1996 (merito assoluto) e PDG 4 ottobre 1996 (merito comparativo)".

Con P.D.G. del 23 dicembre 2021 è stato istituito un gruppo di lavoro per la definizione, ai sensi del citato art. 34 del d.lgs. 162/2010, dei criteri di promozione per merito comparativo ed assoluto del personale dei ruoli tecnici degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori.

Premesso quanto sopra, si trasmette per opportuna informativa e per eventuali osservazioni, la relazione illustrativa e la bozza di provvedimento elaborati dal citato gruppo di lavoro.

Inoltre è intendimento di questa Direzione Generale provvedere a breve ad adeguare, anche i per ruoli ordinari non direttivi, i criteri approvati con i suddetti PDG 27 aprile 1996 e PDG 4 ottobre 1996, ai sensi dell'art.44, comma24, del D.Lgs. 95/2017.

IL DIRETTORE GENERALE

Massimo Parisi

BOZZA DI PROVVEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI PROMOZIONE PER MERITO COMPARATIVO E ASSOLUTO DEL PERSONALE DEI RUOLI TECNICI DEGLI AGENTI ED ASSISTENTI, DEI SOVRINTENDENTI E DEGLI ISPETTORI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di provvedimento disciplina, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162¹, i criteri di promozione per i ruoli tecnici non direttivi della Polizia Penitenziaria.

Dopo attenta disamina della normativa di riferimento il gruppo di lavoro ha deciso di attenersi scrupolosamente a quanto specificato dal DPR 10 gennaio 1957, n. 3 "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato" e dal DPR 3 maggio 1957, n. 686 concernente "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3". Sono altresì stati considerati, in un'ottica più generale di equiordinazione del personale delle Forze di polizia, così come previsto dalla legge 124/2015 (c.d. legge Madia)², i criteri di avanzamento previsti per gli scrutini per merito assoluto e comparativo dei ruoli non direttivi della Polizia di Stato.

D'altro canto la volontà di semplificazione e snellimento procedurale della Pubblica Amministrazione, espressa con la su citata legge 124/2015, è stata tradotta nel decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95 (c.d. legge di riordino)³ che ha comportato una rivisitazione generale delle modalità di avanzamento

¹ L'art. 34 comma 5 del d.lgs. 162/2010 prevede che: "Con decreto del Capo del Dipartimento sono stabiliti i criteri di promozione per merito comparativo ed assoluto del personale dei ruoli tecnici degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori".

² La legge di riforma della pubblica amministrazione (L. 124/2015), nell'ambito di una delega generale per la riorganizzazione dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato, ha indicato i principi direttivi da recepire per l'adozione di provvedimenti volti ad un complessivo riordino della strutture delle Forze di polizia, compresa una revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione di carriera del personale delle Forze di Polizia. In particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1) della L. 124/2015 disponeva: "1) la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonché i contenuti e i principi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e tenuto conto dei criteri di delega della presente legge, in quanto compatibili".

³ Il complesso riordino è stato attuato mediante l'adozione del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e di due successivi decreti correttivi ed integrativi, ed ha comportato una sostanziale revisione degli ordinamenti del personale di tutte e quattro le Forze di polizia dello Stato, operata nel rispetto dei principi direttivi espressi dalla legge n. 124/2015 di semplificazione delle procedure, valorizzazione delle professionalità e mantenimento di una sostanziale equiordinazione del personale delle diverse Forze di polizia al fine di garantire pari opportunità di progressione in carriera e, di conseguenza, nel trattamento economico.

in carriera, da un punto di vista temporale e qualitativo anche per i ruoli tecnici della Polizia Penitenziaria:

- l'accesso alla qualifica superiore può richiedere un diverso numero di anni di servizio rispetto a quanto previsto *ex ante*;

- le procedure sono state rese più agili dalla decretazione dei criteri per merito assoluto per quasi tutte le qualifiche dei ruoli tecnici non direttivi della Polizia Penitenziaria. Il merito comparativo è stato mantenuto per la sola promozione da Ispettore superiore tecnico a sostituto Commissario tecnico, qualifica apicale per il ruolo degli ispettori (raggiungibile dopo almeno 24 anni di servizio, salvo eccezioni).

Si specifica inoltre che sono previsti in pianta organica 2 posti da sostituto Commissario tecnico biologo e 2 posti da sostituto Commissario tecnico informatico, gli unici profili professionali previsti al momento per i ruoli tecnici della Polizia Penitenziaria.

Per quanto sopra esposto non è stato possibile attagliare alla profondamente mutata situazione attuale i provvedimenti pubblicati sul Bollettino ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia del 30 novembre 1996 relativi ai criteri per gli scrutini di promozione per i ruoli ordinari non direttivi del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Il presente schema consta di 15 articoli:

- Gli articoli 1 e 2 esprimono concetti e criteri generali;
- L'articolo 3 disciplina gli scrutini per merito assoluto;
- Gli articoli 4 - 14 disciplinano gli scrutini per merito comparativo;
- L'articolo 15 è una norma transitoria volta a regolamentare gli scrutini afferenti agli anni precedenti l'entrata in vigore del presente provvedimento.

Per una più agevole comprensione del documento e delle riflessioni che hanno condotto alle scelte adottate saranno di seguito elencati e commentati nel dettaglio i singoli articoli.

Art. 1, Oggetto del decreto

Il primo articolo esplica l'oggetto del presente decreto, e cioè, i criteri, sia per merito assoluto che comparativo, da applicare per l'avanzamento in carriera, dei ruoli tecnici non direttivi del Corpo di Polizia Penitenziaria, così come disposto dall'articolo 34 comma 5 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162⁴.

Art. 2, Cause di esclusione dagli scrutini di promozione

⁴CE *supra*

L'articolo 2 elenca le cause di esclusione dalla promozione alla qualifica successiva per tutti i ruoli tecnici non direttivi della Polizia Penitenziaria.

Il comma 1 dell'articolo dopo aver ribadito come causa di esclusione quanto esplicitato all'art. 43 comma 1 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443⁵, pone come limite il conseguimento, nell'ultimo triennio, di un giudizio complessivo annuale inferiore a buono⁶.

Il comma 2 specifica che qualora l'anzianità di servizio richiesta per l'avanzamento alla qualifica superiore sia inferiore ai tre anni, sarà ritenuto idoneo all'ammissione agli scrutini di promozione il personale che abbia riportato un giudizio non inferiore a buono per ciascun anno di valutazione.

Il comma 3 dell'articolo 2 richiama le disposizioni previste dagli articoli 93 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3⁷.

Art. 3, Criteri negli scrutini di promozione per merito assoluto

⁵ Per la definizione dei criteri generali da applicare negli scrutini di promozione, è quindi applicabile quanto previsto all'art.43 del d.lgs. 443/92:

"1. Non è ammesso a scrutinio il personale di cui al presente decreto che nei tre anni precedenti lo scrutinio stesso abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

2. Gli scrutini per merito assoluto, previsti dal presente decreto, sono disciplinati dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

3. Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio sulla professionalità complessiva dell'impiegato emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dello stato matricolare, con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi.

4. Negli scrutini per merito comparativo si dovrà tener conto, altresì, degli incarichi e servizi svolti e della qualità delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunte, anche in relazione alla sede di servizio.

5. Salvo quanto diversamente previsto dal presente decreto, per gli scrutini si applicano le disposizioni previste dagli articoli 15 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077".

⁶ Il DPR 10 gennaio 1957, n. 3 in relazione alle disposizioni concernenti i requisiti generali di ammissibilità ai concorsi, agli esami ed agli scrutini di promozione di cui all'art 205, prescrive:

"Fermo restando quanto previsto dagli artt. 93, 94 e 95, non sono ammessi ai concorsi, agli esami ed agli scrutini di promozione gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono".

⁷ DPR 10 gennaio 1957, n. 3 art. 93, "Esclusione dagli esami e dagli scrutini". *L'impiegato sospeso ai sensi degli artt. 91 e 92 è escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione. Quando l'impiegato è stato deferito al giudizio della Commissione di disciplina, il Ministro, anche se non ha disposto la sospensione cautelare, può, sentito il Consiglio d'amministrazione, escludere l'impiegato dall'esame o dallo scrutinio.*

DPR 10 gennaio 1957, n. 3 art. 95, "Ammissione agli scrutini dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari" *L'impiegato escluso dallo scrutinio quando sia prosciolto dagli addebiti dedotti nel procedimento disciplinare, o questo si concluda con l'irrogazione della censura, è scrutinato per la promozione. Se il Consiglio di amministrazione delibera che l'impiegato scrutinato sia maggiormente meritevole almeno dell'ultimo promosso con lo scrutinio originario, lo designa per la promozione, indicando il posto che deve occupare in graduatoria. La promozione è conferita, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza dalla stessa data delle promozioni disposte in base allo scrutinio originario. Se durante il periodo di esclusione si siano svolti più scrutini di promozione ai quali l'impiegato avrebbe potuto essere sottoposto il Consiglio d'amministrazione deve valutare l'impiegato per ciascuno dei successivi scrutini e stabilire in quale di questi avrebbe potuto essere promosso. La data di decorrenza della promozione è quella dello scrutinio per effetto del quale, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, si sarebbe dovuta conferire la promozione.*

L'articolo 3 stabilisce i criteri negli scrutini per merito assoluto, che si applicano quindi all'avanzamento in carriera di tutti i ruoli tecnici non direttivi della Polizia Penitenziaria fatta eccezione per la promozione degli Ispettori superiori tecnici a sostituto Commissario tecnico.

Ribadendo quanto già stabilito all'articolo 2 il comma 1 del presente articolo specifica che sarà applicato quanto previsto dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n.1077³.

Il comma 2 specifica che saranno valutate le capacità professionali, il rendimento e la condotta relativi agli anni di effettivo servizio indicati, per ciascuna qualifica, agli articoli 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 e 22 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162.

Il comma 3 stabilisce che ai fini della promozione alla qualifica immediatamente superiore sia necessario ottenere una prevalenza di giudizi positivi rilevati dai rapporti informativi redatti annualmente.

Art. 4, Criteri negli scrutini di promozione per merito comparativo

L'articolo 4 al comma 1 stabilisce quali siano i criteri negli scrutini per merito comparativo, e l'ambito di applicazione, sempre che non ricorrano le cause di esclusione dagli scrutini di promozione stabilite all'articolo 2 del presente documento; i criteri di seguito descritti si applicano quindi nella valutazione degli Ispettori superiori tecnici che abbiano maturato l'anzianità prevista all'art. 22-bis del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 ai fini della promozione alla qualifica di sostituto Commissario tecnico.

Il comma 2 dell'articolo elenca gli elementi che devono essere valutati negli scrutini per merito comparativo e cioè i precedenti di servizio ed i titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare:

- a) Rapporti informativi e giudizi complessivi;
- b) Incarichi e servizi svolti al di fuori delle normali mansioni;
- c) Qualità delle funzioni;
- d) Lavori originali elaborati per il servizio;
- e) Pubblicazioni scientifiche;
- f) Corsi professionali;
- g) Titoli di studio e di abilitazione professionale;
- h) Riconoscimenti;

³ Art. 39 del DPR 28 dicembre 1970, n.1077, "Promozione per merito assoluto" *Le promozioni per merito assoluto sono conferite, secondo l'ordine di ruolo, agli impiegati che ne siano ritenuti meritevoli per capacità professionale, rendimento e buona condotta.*

i) Coefficiente di anzianità.

Il comma 3 sancisce che saranno valutati i titoli precedentemente elencati e specificati nei successivi articoli esclusivamente se relativi all'ultimo quinquennio di rapporti informativi.

Il comma 4 stabilisce di contro che si prescinde da ogni limite di tempo per quanto riguarda i riconoscimenti, i lavori originali elaborati per il servizio, le pubblicazioni scientifiche ed i titoli di studio ed abilitazione professionale non obbligatori.

Al comma 5 il coefficiente complessivo minimo per l'idoneità alla promozione a sostituto Commissario tecnico è fissato a punti 60/100.

Art. 5, a) Rapporti informativi e giudizi complessivi

L'articolo 5 meglio definisce come valutare quanto descritto al punto a) dell'elenco di cui all'articolo 4 e cioè i rapporti informativi e giudizi complessivi.

Al comma 1 è enunciato l'oggetto di valutazione trattato nel presente articolo e cioè i rapporti informativi e i giudizi complessivi di fine anno; il valore massimo complessivo per questa tipologia di valutazione è fissata a punti 55,00

Al comma 2, con riferimento al Decreto Ministeriale 9 febbraio 1993, si stabilisce che sarà attribuito al dipendente, per ciascun anno di valutazione, 1/3 del punteggio totale ottenuto nel rapporto informativo annuale (pertanto, poiché il punteggio totale massimo è pari a 30 il punteggio massimo attribuibile per ciascuna annualità sarà pari a 10).

Il comma 3 attribuisce ulteriori 0,50 punti per ogni punteggio superiore al 30, sino ad un massimo di punti 1,00 per anno, in ottemperanza all'art.45 comma 2 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443⁹

Art. 6, b) Incarichi e servizi svolti

L'articolo 6 meglio definisce come valutare quanto descritto al punto b) dell'elenco di cui all'articolo 4 e cioè gli incarichi ed i servizi svolti. Il comma 1 specifica più dettagliatamente la tipologia di incarichi e servizi oggetto di valutazione e cioè quelli conferiti con provvedimento dell'Amministrazione di appartenenza o di quella presso cui il dipendente presta servizio, acquisiti dall'Ufficio, che non rientrino nei normali compiti istituzionali, o che determinino un rilevante aggravio di lavoro o presuppongano una particolare competenza giuridica, amministrativa o tecnica o l'assunzione di particolari responsabilità. Il comma 2 entra nel merito del punteggio da attribuire, e cioè punti 0,25 per ogni incarico, per un totale complessivo non superiore a punti 5,00. Se la durata dell'incarico è superiore ad un anno, sono attribuiti punti 0,25 per ogni anno o frazione di esso.

⁹ Art. 45 co. 2 dlgs 443/92: (L'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo di cui agli articoli 46, 47, 48, e 49, ndr) *Ha altresì facoltà di attribuire complessivamente due punti al personale che abbia riportato il punteggio massimo previsto per ciascun elemento.*

Art. 7, c) Qualità delle funzioni

L'articolo 7 meglio definisce come valutare quanto descritto al punto c) dell'elenco di cui all'articolo 4 e cioè la qualità delle funzioni. Il comma 1 definisce l'oggetto di valutazione e cioè la qualità delle funzioni svolte ed il complesso degli elementi risultanti dal fascicolo personale seguendo i sotto indicati parametri di riferimento:

- **Funzioni svolte:** viene valutato il livello qualitativo delle funzioni svolte con riguardo al grado di responsabilità assunta, alla disponibilità dimostrata ed al livello di competenza tecnica, anche in relazione alla rilevanza delle attività assegnate ed all'attinenza delle stesse al profilo professionale tecnico di appartenenza.

- **Attitudini:** viene valutata l'attitudine a svolgere mansioni superiori, tenendo conto della completa personalità dello scrutinando, con particolare riferimento agli aspetti disciplinari, alle valutazioni annuali ed alla disponibilità dimostrata verso le esigenze di servizio.

Il comma 2 sancisce che per ciascun parametro di riferimento possano essere attribuiti fino ad un massimo di 3,00 punti per un totale complessivo massimo di 6,00 punti.

Art. 8, d) Lavori originali elaborati per il servizio

L'articolo 8 meglio definisce come valutare quanto descritto al punto d) dell'elenco di cui all'articolo 4, e cioè i lavori originali elaborati per il servizio. Il comma 1 specifica quali lavori originali elaborati per il servizio debbano essere valutati, e cioè quelli che il dipendente abbia svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'Amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che, pertanto, vertono su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione.

Il comma 2 entra nel merito del punteggio da assegnare a ciascuno dei lavori che soddisfino quanto richiamato al comma 1: punti 0,50 per singolo lavoro, per un totale complessivo non superiore a punti 4,00.

Art. 9, e) Pubblicazioni scientifiche

L'articolo 9 definisce quali siano le pubblicazioni che devono essere valutate ai fini degli scrutini, e cioè il punto e) dell'elenco di cui all'articolo 4; il comma 1 specifica che saranno valutate esclusivamente le pubblicazioni relative alle discipline tecniche, giuridiche, amministrative o economiche, attinenti all'attività ed ai servizi propri dell'Amministrazione di appartenenza e che costituiscano un contributo apprezzabile alla dottrina, ovvero alla pratica professionale con l'esclusione esplicita di articoli o note pubblicati su periodici o quotidiani.

Il comma 2 stabilisce il punteggio da attribuire ad ogni singola pubblicazione, e cioè:

- per ciascuna pubblicazione scientifica attinente la specifica area di competenza tecnica e riportata negli elenchi delle riviste di Classe A dell'ANVUR (valutata tenendo conto dell'indice di "impact factor" proprio della pubblicazione in esame) fino a punti 0,75;

- per ciascuna pubblicazione scientifica attinente la specifica area di competenza tecnica ma non riportata negli elenchi delle riviste di Classe A dell'ANVUR, fino a punti 0,25;

- per ciascuna pubblicazione scientifica non attinente la specifica area di competenza tecnica, fino a punti 0,10.

Il comma 3 stabilisce che il punteggio complessivo totale per le pubblicazioni scientifiche non possa essere superiore a punti 4,00.

Art. 10, f) Corsi professionali

L'articolo 10 definisce quali siano i corsi professionali che possono essere valutati ai fini degli scrutini (punto f dell'elenco di cui all'articolo 4). Il comma 1 specifica che sono valutati i corsi che si siano conclusi con esami e giudizi con valutazione positiva, attinenti alla formazione ad al perfezionamento professionale organizzati e/o riconosciuti:

- a) dall'Amministrazione penitenziaria o da altra Pubblica Amministrazione;
- b) da enti di formazione accreditati;
- c) da istituti di elevata specializzazione.

Il comma 2 stabilisce che il punteggio da attribuire ad ogni singolo corso sia proporzionale alla sua durata, e saranno pertanto attribuiti:

- a) punti 1,00 al superamento di corsi con durata non inferiore alle 100 ore;
- b) punti 0,50 al superamento di corsi con durata non inferiore alle 18 ore;
- c) punti 0,25 al superamento di corsi con durata inferiore alle 18 ore.

Il comma 3 fissa ad un massimo di punti 5,00 il totale complessivo del punteggio ottenibile con la frequenza a corsi professionali.

Art. 11, g) Titoli di studio e di abilitazione professionale

L'articolo 11 definisce quali siano i titoli di studio e di abilitazione professionale che possono essere valutati ai fini degli scrutini, e cioè il punto g) dell'elenco di cui all'articolo 4.

Il comma 1 elenca i titoli di studio e di abilitazione professionale non obbligatori che possono essere valutati specificando per ciascuno il punteggio da assegnare:

- a) laurea magistrale, o equipollente, prevista nel regolamento di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici del profilo professionale di appartenenza, punti 6,00¹⁰
- b) abilitazione alla professione, qualora prevista nel regolamento di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici del profilo professionale di appartenenza, punti 2,00;
- c) laurea magistrale o specialistica diversa da quella indicata alla lettera a), punti 2,00;
- d) laurea triennale attinente l'ambito professionale del ruolo tecnico di appartenenza punti 3,00¹¹;
- e) altra laurea triennale punti 1,00.

Al comma 2 sono elencati ulteriori corsi universitari e relativi punteggi oggetto di valutazione e cioè 0,30 punti per ogni corso universitario o equiparato da 60 crediti annuali o frazioni per:

- a) diploma di specializzazione *post lauream* punti 2,00;
- b) dottorato di ricerca punti 2,00;
- c) master punti 1,00.

Il comma 3 fissa a punti 12,00 il limite massimo del totale complessivo per questa tipologia di titoli.

Art. 12, h) Riconoscimenti

L'articolo 12 al comma 1 elenca i riconoscimenti utili ai fini della valutazione con il relativo punteggio:

1. Sono valutati i sottoelencati riconoscimenti:

- Medaglia d'oro al Valor Militare o Civile, punti 2,00;
- Medaglia d'argento al Valor Militare o Civile, punti 1,00;
- Medaglia di bronzo al Valor Militare e Civile, punti 0,50;
- Medaglia d'oro al Merito Civile, punti 2,00;

¹⁰ Nel d.lgs. 443/1992 all'art. 30-bis, per accedere alla qualifica di ispettore superiore è stato previsto (con decorrenza dal 2026) il requisito del possesso di una delle lauree individuate dal decreto previsto all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 (i.e. corsi di studio ad indirizzo giuridico ed economico richiesti per la partecipazione ai concorsi per funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, comprese le lauree triennali). Analoga previsione non è stata inserita per i ruoli tecnici di Polizia Penitenziaria nel d.lgs. 162/2010; tuttavia i funzionari tecnici biologi della Polizia Penitenziaria, per poter ottemperare al proprio compito istituzionale caratterizzante (l'emissione dei rapporti di prova), devono essere in possesso di laurea magistrale specifica o equipollente (nonché di abilitazione professionale, vedi *infra*); la scelta di attribuire un punteggio particolarmente elevato a questo titolo risponde quindi a due esigenze: un riallineamento con i corrispettivi del ruolo ordinario ma soprattutto garantire la piena fruibilità dei sostituti Commissari biologi da parte dello Stato.

¹¹ Cfr nota 10; la laurea triennale specifica è sufficiente ad un sostituto Commissario informatico per svolgere appieno le sue funzioni.

- Medaglia d'argento al Merito Civile, punti 1,00;
- Medaglia di bronzo al Merito Civile, punti 0,50;
- Promozione per merito straordinario punti 1,00;
- Encomio solenne, punti 1,00;
- Encomio semplice, punti 0,50;
- Lode, punti 0,25;
- Attestato di pubblica benemerenzza, punti 0,10;
- Premio in denaro, 0,10.

Il comma 2 fissa a punti 3,00 il limite massimo del totale complessivo per questa tipologia di titoli.

Art. 13, i) Coefficiente di anzianità

L'articolo 13 afferma il criterio del coefficiente di anzianità per gli scrutini di promozione per merito comparativo, e cioè il punto i) dell'elenco di cui all'articolo 4.

Il comma 1 stabilisce che per ogni anno di effettivo servizio prestato oltre l'anzianità minima prescritta per l'ammissione agli scrutini di promozione alla qualifica di sostituto commissario tecnico e per non più di sei anni, sono attribuiti punti 1,00, purché il dipendente abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a distinto¹².

Art. 14, Detrazioni di punteggio

L'articolo 14 al comma 1 elenca, tra le sanzioni disciplinari previste dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, quelle valutate in detrazione:

- censura, punti 0,10;

¹² Lo stesso DPR 28 dicembre 1970, n. 1077, all'art.38, introduce la modifica dell'art. 196 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3 in relazione alle disposizioni concernenti gli scrutini di promozione per merito comparativo:

"Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio della completa personalità dell'impiegato, emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare, con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi.

Il consiglio di amministrazione, all'inizio di ogni triennio, determina mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze delle singole carriere. Tali criteri dovranno avere riguardo al rendimento, alla qualità del servizio prestato, alla capacità organizzativa, ai lavori originali elaborati per il servizio stesso, agli incarichi svolti, al profitto tratto dai corsi professionali previsti dalle vigenti disposizioni, all'attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire, alle eventuali pubblicazioni scientifiche, nonché alla cultura generale e alla capacità professionale.

Per ogni anno di effettivo servizio prestato, nella qualifica immediatamente inferiore a quella da conferire, oltre l'anzianità minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio e per non più di sei anni, il consiglio di amministrazione attribuisce un coefficiente di anzianità, pari ad un centesimo del coefficiente massimo complessivo stabilito per la valutazione dei titoli se l'impiegato ha riportato un giudizio complessivo non inferiore a distinto."

- pena pecuniaria, punti 0,50.

Art. 15, Norma transitoria

Per gli scrutini di promozione relativi ai periodi precedenti all'emissione del presente provvedimento, si applica quanto previsto dall'articolo 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dall'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443¹³.

Roma, 31.01.2022


Il Presidente

Dirigente Penitenziario
dr.ssa Gabriella Pedote




Componenti


Commissario Capo tecnico
dr.ssa Maria Mancini



Commissario Capo tecnico
dr.ssa Enrica Ottaviani



Commissario Capo tecnico
dr.ssa Patrizia Venditti



¹³ Criteri applicati nel presente provvedimento.

**BOZZA DI PROVVEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI
PROMOZIONE PER MERITO COMPARATIVO ED ASSOLUTO DEL PERSONALE
DEI RUOLI TECNICI DEGLI AGENTI ED ASSISTENTI, DEI SOVRINTENDENTI E
DEGLI ISPETTORI**

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato", con particolare riferimento all'art. 205 concernente "Requisito generale di ammissibilità ai concorsi, agli esami ed agli scrutini di promozione";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 recante "Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 concernente "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3";

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria";

Visto il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 concernente "Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85";

Visto l'art. 34 comma 5 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, che dispone che con Decreto del Capo del Dipartimento sono stabiliti i criteri di promozione per merito comparativo ed assoluto del personale dei ruoli tecnici degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori;

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria", con particolare riferimento all'art. 43, concernente "Norme relative agli scrutini";

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 recante "Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 concernente "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"



Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 riguardante "Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante "Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto del Ministro della Giustizia 22 dicembre 2012, n. 268 recante "Regolamento per la determinazione dei profili dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162";

Visto il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 28 luglio 2009, n. 89 recante la "Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche";

Visto il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 7 giugno 2016, n. 120 concernente il "Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95".

Sentite le organizzazioni sindacali di settore il.....

Decreta

Art. 1

Oggetto del decreto

1. Il presente provvedimento disciplina, ai sensi dell'art. 34 comma 5 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, i criteri di promozione per merito comparativo ed assoluto del personale appartenente ai ruoli degli agenti ed assistenti tecnici, dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.

Art. 2

Cause di esclusione dagli scrutini di promozione

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 43 comma 1 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, non è ammesso a scrutinio di promozione il personale che nell'ultimo triennio abbia riportato un giudizio complessivo annuale inferiore a buono.
2. Qualora l'anzianità di servizio richiesta per l'avanzamento sia inferiore ai tre anni, sarà ritenuto idoneo all'ammissione agli scrutini di promozione il personale che abbia riportato un giudizio non inferiore a buono per ciascun anno di valutazione.
3. Per l'ammissione agli scrutini di promozione si applicano, altresì, le disposizioni previste dagli articoli 93 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3

Criteri negli scrutini di promozione per merito assoluto

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, per gli scrutini di promozione per merito assoluto si applica quanto previsto dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n.1077.
2. Ai fini degli scrutini di promozione per merito assoluto riguardanti la promozione alle qualifiche di agente scelto tecnico, assistente tecnico, assistente capo tecnico, sovrintendente tecnico, sovrintendente capo tecnico, ispettore tecnico, ispettore capo tecnico e ispettore superiore tecnico sono valutate le capacità professionali, il rendimento e la condotta relativi agli anni di effettivo servizio indicati, rispettivamente, agli articoli 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 e 22 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162.
3. Il personale di polizia penitenziaria appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti tecnici, sovrintendenti tecnici e ispettori tecnici che negli anni di riferimento richiamati al precedente comma abbia riportato una prevalenza di giudizi positivi, rilevati dai rapporti informativi redatti annualmente, è ritenuto idoneo alla promozione alla qualifica immediatamente superiore.

Art. 4

Criteri negli scrutini di promozione per merito comparativo

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, sono ammessi a scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di sostituto commissario tecnico gli



ispettori superiori tecnici che abbiano maturato l'anzianità prevista all'art. 22-bis del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162.

2. Gli scrutini per merito comparativo di cui al comma 1 avvengono mediante valutazione dei seguenti precedenti di servizio e titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare:
 - a) Rapporti informativi e giudizi complessivi;
 - b) Incarichi e servizi svolti al di fuori delle normali mansioni;
 - c) Qualità delle funzioni;
 - d) Lavori originali elaborati per il servizio;
 - e) Pubblicazioni scientifiche;
 - f) Corsi professionali;
 - g) Titoli di studio e di abilitazione professionale;
 - h) Riconoscimenti;
 - i) Coefficiente di anzianità.
3. Sono oggetto di valutazione i titoli indicati al precedente comma e specificati nei successivi articoli relativi al quinquennio anteriore all'anno di decorrenza delle promozioni.
4. Si prescinde da ogni limite di tempo per quanto riguarda i riconoscimenti, i lavori originali elaborati per il servizio, le pubblicazioni scientifiche ed i titoli di studio ed abilitazione professionale non obbligatori.
5. Il coefficiente complessivo minimo per l'idoneità alla promozione a sostituto commissario tecnico è fissato a punti 60/100.

Art. 5

a) rapporti informativi e giudizi complessivi

1. Sono oggetto di valutazione i rapporti informativi e i giudizi complessivi di fine anno, per un punteggio totale complessivo non superiore a punti 55,00.
2. Con riferimento alle modalità di valutazione di cui al Decreto Ministeriale 9 febbraio 1993, viene attribuito al dipendente 1/3 del punteggio totale derivante dalla somma dei coefficienti ottenuti nei singoli elementi di giudizio valutabili numericamente.
3. In relazione a quanto previsto dall'art. 45 comma 2 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, viene attribuito un punteggio aggiuntivo di punti 0,50 per ogni punteggio superiore al 30, sino ad un massimo di punti 1,00 per ciascuna annualità.

Art. 6

b) incarichi e servizi svolti

1. Sono oggetto di valutazione gli incarichi ed i servizi svolti conferiti con provvedimento dell'Amministrazione di appartenenza o di quella presso cui il



dipendente presta servizio, acquisiti dall'Ufficio, che non rientrino nei normali compiti istituzionali, ovvero che determinino un rilevante aggravio di lavoro o presuppongano una particolare competenza giuridica, amministrativa o tecnica o l'assunzione di particolari responsabilità.

2. Sono attribuiti punti 0,25 per ogni incarico, per un totale complessivo non superiore a punti 5,00. Per incarichi con durata superiore ad un anno, sono attribuiti punti 0,25 per ogni anno o frazione di esso.

Art. 7

c) qualità delle funzione

1. Sono oggetto di valutazione la qualità delle funzioni svolte ed il complesso degli elementi risultanti dal fascicolo personale, seguendo i sotto indicati parametri di riferimento:
 - Funzioni svolte: viene valutato il livello qualitativo delle funzioni svolte con riguardo al grado di responsabilità assunta, alla disponibilità dimostrata ed al livello di competenza tecnica, anche in relazione alla rilevanza delle attività assegnate ed all'attinenza delle stesse al profilo professionale tecnico di appartenenza.
 - Attitudini: viene valutata l'attitudine a svolgere mansioni superiori, tenendo conto della completa personalità dello scrutinando, con particolare riferimento agli aspetti disciplinari, alle valutazioni annuali ed alla disponibilità dimostrata verso le esigenze di servizio.
2. Per ciascuno dei due parametri di riferimento è attribuito un punteggio non superiore 6,00.

Art. 8

d) lavori originali elaborati per il servizio

1. Sono valutati i lavori originali elaborati per il servizio che il dipendente abbia svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'Amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che, pertanto, vertono su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione.
2. Sono attribuiti sino a punti 0,50 per singolo lavoro, per un totale complessivo non superiore a punti 4,00

Art. 9

e) pubblicazioni scientifiche

1. Sono valutate pubblicazioni relative alle discipline tecniche, giuridiche, amministrative o economiche, attinenti all'attività ed ai servizi propri



dell'Amministrazione di appartenenza e che costituiscano un contributo apprezzabile alla dottrina, ovvero alla pratica professionale. Non sono valutati articoli e note pubblicati su periodici o quotidiani.

2. In particolare sono attribuiti per:
 - a) pubblicazioni scientifiche attinenti la specifica area di competenza tecnica riportate negli elenchi delle riviste di Classe A dell'ANVUR e valutate considerando l'indice di "impact factor", fino a punti 0,75;
 - b) pubblicazioni scientifiche attinenti la specifica area di competenza tecnica non riportate negli elenchi delle riviste di Classe A dell'ANVUR, fino a punti 0,25;
 - c) pubblicazioni scientifiche non attinenti la specifica area di competenza tecnica, fino a punti 0,10.
3. Per le pubblicazioni di cui al precedente comma è attribuito un punteggio sino ad un totale complessivo non superiore a punti 4,00.

Art. 10

f) corsi professionali

1. Sono valutati i corsi che si siano conclusi con esito positivo, attinenti alla formazione ad al perfezionamento professionale organizzati e/o riconosciuti:
 - a) dall'Amministrazione penitenziari o altra Amministrazione pubblica
 - b) da enti di formazione accreditati;
 - c) da istituti di elevata specializzazione.
2. Sono attribuiti a seconda della durata del corso i seguenti punteggi:
 - a) Per la frequenza di corsi con durata non inferiore alle 100 ore, punti 1,00;
 - b) Per la frequenza di corsi con durata non inferiore alle 18 ore, punti 0,50;
 - c) Per la frequenza di corsi con durata inferiore alle 18 ore, punti 0,25.
3. I punteggi attinenti ai singoli corsi sono attribuiti sino ad un punteggio totale complessivo non superiore a punti 5,00.

Art. 11

g) titoli di studio e di abilitazione professionale

1. Sono valutati i sotto indicati titoli di studio e di abilitazione professionale non obbligatori, per ognuno dei quali verrà attribuito il punteggio che segue:
 - a) laurea magistrale, o equipollente, prevista nel regolamento di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici del profilo professionale di appartenenza, punti 6,00;
 - b) abilitazione alla professione, qualora prevista nel regolamento di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici del profilo professionale di appartenenza, punti 2,00;
 - c) laurea magistrale o specialistica diversa da quella indicata alla lettera a), punti 2,00;

- d) laurea triennale attinenti l'ambito professionale del ruolo tecnico di appartenenza, punti 3,00;
d) altra laurea triennale, punti 1,00.
2. Sono, altresì, valutati i seguenti titoli universitari o equiparati:
a) diploma di specializzazione *post lauream*, punti 2,00;
b) dottorato di ricerca, punti 2,00;
c) master, punti 1,00.
3. I punteggi attinenti ai singoli titoli sono attribuiti sino ad un totale complessivo non superiore a punti 12,00.

Art. 12

h) Riconoscimenti

1. Sono valutati i sottoelencati riconoscimenti:
- Medaglia d'oro al Valor Militare o Civile, punti 2,00
- Medaglia d'argento al Valor Militare o Civile, punti 1,00,
- Medaglia di bronzo al Valor Militare e Civile, punti 0,50
- Medaglia d'oro al Merito Civile, punti 2,00
- Medaglia d'argento al Merito Civile, punti 1,00,
- Medaglia di bronzo al Merito Civile, punti 0,50
- Promozione per merito straordinario, 1,00;
- Encomio solenne, punti 1,00;
- Encomio semplice, punti 0,50;
- Lode, punti 0,25,
- Attestato di pubblica benemerenzza, punti 0,10,
- Premio in denaro, 0,10.
2. I punteggi attinenti ai singoli riconoscimenti sono attribuiti sino ad un totale complessivo non superiore a punti 3,00.

Art. 13

i) Coefficiente di anzianità

1. Per ogni anno di effettivo servizio prestato oltre l'anzianità minima prescritta per l'ammissione agli scrutini di promozione alla qualifica di sostituto commissario tecnico, e per non più di sei anni, sono attribuiti punti 1,00, purché il dipendente abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a distinto.

Art. 14

Detrazioni di punteggio

1. Verranno valutate in detrazione, nella misura sotto indicata, le sanzioni disciplinari previste dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449:



- censura, punti 0,10;
- pena pecuniaria, punti 0,50.

Art. 15

Norma transitoria

1. Per gli scrutini di promozione relativi ai periodi precedenti all'emissione del presente provvedimento, si applica quanto previsto dall'articolo 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dall'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

